

Art. 36.

36.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

36.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni:

Nord Ovest;

Nord;

Nord Est;

Centro;

Sud;

Sicilia;

Sardegna''».

36.0.4

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

''Art. 131. – Sono costituite le seguenti Regioni e Aree metropolitane:

Nord Ovest;

Nord Est;

Area metropolitana di Milano;

Centro;

Area metropolitana di Roma Capitale;

Sud;

Area metropolitana di Napoli;

Sicilia;

Sardegna''».

36.0.1
D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Costituzione di macro Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "Regioni esistenti" sono inserite le seguenti: "in nuove macro Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette macro Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate";

b) sono soppresse le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo.

2. Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere alla costituzione delle nuove macro Regioni, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».

36.0.3
D'Alì

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 36-bis.
(Accorpamento di Regioni)

1. All'articolo 132, primo comma, della Costituzione le parole da: "o la creazione di nuove Regioni" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "in nuove Regioni da individuarsi sulla base di un numero di abitanti non inferiore a 5 milioni. I nuovi territori, gli organi istituzionali, l'ordinamento, le ulteriori forme e condizioni di autonomia territoriale delle predette Regioni sono definiti mediante intesa tra Regioni limitrofe interessate".

2. Le Regioni limitrofe interessate, al fine di procedere all'accorpamento dei rispettivi territori, hanno la facoltà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale e previo esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, di deliberare in via autonoma le intese di cui al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale».